

## La nota

*Fallimento:  
solidarietà  
fra perdenti*

Nelle procedure fallimentari più parti sono in gioco: il debitore, i creditori della procedura fallimentare, il curatore, il comitato dei creditori, il giudice delegato.

Più soggetti, quindi, di variegata estrazione, occasionalmente accomunati tutti da un aspetto aggregante: la perdita economica.

Il debitore ha perso tutto.

Per i creditori della procedura fallimentare la perdita economica è in *re ispa*.

Per il curatore, i magri compensi (meno di 100 euro al mese, come media) non giustificano certamente responsabilità civili e penali, l'impegno, gli aggiornamenti e i rischi. Si tratta di un servizio professionale reso alla collettività, ma per come è strutturato, almeno al momento, non ha possibilità di sviluppi favorevoli.

Per il comitato dei creditori, stesso discorso; per loro si applica l'art. 2407, primo e terzo comma c.c. e quindi possono essere oggetto di azione di responsabilità (art. 41 comma 7, l.f.). A fronte dei maggiori impegni, rispetto ad una volta, è ora previsto un compenso, ma così come è strutturata la norma (art. 37 bis c. 3) i componenti del comitato dei creditori difficilmente riusciranno ad ottenere qualcosa<sup>1</sup>.

Il giudice delegato, infine si trova a svolgere un compito molto impegnativo e soprattutto caratterizzato da decisioni urgenti, indifferibili, il che normalmente non accade in altre attività giudiziarie.

Quindi, una situazione di disagio, per non dire altro, un po' per tutti, oggi giorno. Magra consolazione.

Speriamo che qualcosa cambi, in futuro, per i creditori, per il curatore, per il comitato dei creditori e, perché no, anche per il giudice. Ma speriamo soprattutto, che migliori la situazione economica, per le imprese.

GR.

<sup>1</sup> Ai componenti del Comitato dei Creditori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso deliberato nell'adunanza per l'esame dello stato passivo "dalla maggioranza dei creditori ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati". La remunerazione dei rappresentanti dei creditori deriva quindi da una votazione per teste, e non per entità e tipologia del credito insinuato. Ma il raggiungimento del *quorum* è impossibile da ottenere, nella pratica, visto che la presenza dei creditori stessi in udienza non è obbligatoria; la maggior parte dei creditori deposita l'istanza nella Cancelleria del Tribunale Fallimentare e prende successivamente visione della decisione del Giudice Delegato.